

**REGOLAMENTO (CEE) N. 4116/88 DELLA COMMISSIONE  
del 23 dicembre 1988**

**che proroga il controllo comunitario sulle importazioni di magnetoscopi  
originari della Corea del Sud**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 288/82 del Consiglio, del 5 febbraio 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1243/86<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3174/88<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 15,

previa consultazione nell'ambito del comitato istituito a norma del regolamento suddetto;

considerando che il regolamento (CEE) n. 235/86 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3966/87<sup>(6)</sup>, ha prorogato sino al 31 dicembre 1988 un controllo comunitario delle importazioni di magnetoscopi originari della Corea del Sud;

considerando che le ragioni che sono alla base del regolamento (CEE) n. 235/86 restano valide per l'essenziale; che pertanto è opportuno prorogare il regime di controllo;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 235/86 la data del 31 dicembre 1988 è sostituita da quella del 31 dicembre 1989.

*Articolo 2*

L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 235/86 è sostituito dal testo seguente:

*« Articolo 1*

Le importazioni nella Comunità di magnetoscopi di cui al codici NC 8520 39 90, 8520 90 90, 8521 90 00, 8528 10 30, originari della Corea del Sud, sono sottoposte ad un controllo comunitario a posteriori, con le modalità stabilite dagli articoli 10 e 14 del regolamento (CEE) n. 288/82, nonché dal presente regolamento. »

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1988.

*Per la Commissione*

Willy DE CLERCQ

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 113 del 30. 4. 1986, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 298 del 31. 10. 1988, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 29 del 4. 2. 1986, pag. 12.

<sup>(6)</sup> GU n. L 371 del 30. 12. 1987, pag. 55.